



Grado di occupazione di persone del mestiere e di persone abilitate a effettuare controlli

Spiegazione della prassi in vigore

Chi è attivo in diverse aziende come persona del mestiere e come persona abilitata ad effettuare controlli, deve attenersi ad alcune regole riguardo al tasso complessivo di occupazione.

Tra i requisiti pertinenti dell'ordinanza sugli impianti elettrici a bassa tensione del 7 novembre 2001 (OIBT; RS 734.27), controllati dall'ESTI prima di rilasciare l'autorizzazione, vi è anche il tasso di occupazione dello specialista. Nella fattispecie il tasso complessivo ammesso di occupazione di persone del mestiere attive a tempo parziale in aziende che eseguono installazioni elettriche come pure in aziende che eseguono controlli, continua a sollevare questioni presso i richiedenti. La prassi seguita dall'ESTI viene illustrata qui di seguito.

Onere lavorativo

In un'azienda che esegue installazioni elettriche la persona del mestiere ha tra l'altro il compito di assistere a livello professionale il personale attivo nel reparto installazioni, e ciò comprende occasionalmente anche un aggiornamento all'interno dell'impresa. La persona del mestiere deve però soprattutto sorvegliare in modo efficace i lavori d'installazione effettuati dal personale addetto. Ciò non va fatto solo sulla carta, ma deve avvenire tra l'altro anche con visite regolari al cantiere. Per questo la persona del mestiere deve però svolgere un certo onere lavorativo. Questo onere lavorativo si riflette nel tasso di occupazione della persona del mestiere (cfr. art. 9 cpv. 3 lett. b OIBT).

Lo stesso vale per le persone abilitate ad eseguire controlli impiegate in un'azienda. Per eseguire i controlli tecnici, tali persone compiono anche esse un determinato onere lavorativo che,

come nel caso delle persone del mestiere in un'azienda che esegue installazioni elettriche, si riflette in un certo tasso di occupazione. L'autorizzazione di controllo accordata a un'impresa si estingue quando quest'ultima non impiega più personale che dispone delle conoscenze tecniche richieste (art. 28 cpv. 3 OIBT).

A questo proposito si fa notare che il tasso di occupazione delle persone del mestiere non può complessivamente superare quello di un impiego a tempo pieno (corrispondente a 42 ore settimanali) in un'unica azienda (cfr. comunicazione dell'ESTI nel Bulletin SEV/AES 17/2006, consultabile sul sito www.esti.admin.ch > Documentazione > ESTI Comunicazioni > OIBT / NIBT > Decisioni di base della Commissione federale di ricorso per l'infrastruttura e l'ambiente). Nella fattispecie vengono incluse tutte le occupazioni (a tempo parziale) della persona del mestiere, perciò anche l'attività in quanto persona abilitata ad effettuare controlli.

Contatto

Sede centrale

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf
Tel. 044 956 12 12, fax 044 956 12 22
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

Succursale ESTI Romandie

Chemin de Mornex 3, 1003 Lausanne
Tel. 021 311 52 17, fax 021 323 54 59
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

Conseguenze per l'autorizzazione

Da ciò risulta quanto segue: se una persona del mestiere è attiva in una fino al massimo tre aziende che eseguono installazioni elettriche (art. 9 cpv. 3 OIBT), può essere autorizzata ad eseguire controlli in un'ulteriore azienda, qualora con l'autorizzazione addizionale ad effettuare controlli il suo tasso complessivo di occupazione non superi il 100%. Se la persona del mestiere è già autorizzata ad eseguire controlli in un'azienda o è in possesso dell'autorizzazione ad effettuare controlli per persone fisiche, può essere attiva come persona del mestiere in una fino al massimo tre aziende che eseguono installazioni elettriche, se con la nuova autorizzazione d'installazione (le nuove autorizzazioni d'installazione) il suo tasso complessivo di occupazione non supera il 100%. Vale quindi la formula: $(I + K + \text{ulteriori occupazioni}) = \text{al massimo } 100\%$.

In linea di principio, le persone del mestiere possono continuare a essere attive nel contempo nella stessa azienda come persone del mestiere e come persone abilitate ad eseguire controlli, a condizione che l'azienda soddisfi le condizioni menzionate nell'art. 9 cpv. 1 OIBT e nell'art. 27 cpv. 2 OIBT. L'ESTI verificherà quanto menzionato qui sopra nell'ambito delle ispezioni periodiche dei titolari di autorizzazioni ad eseguire controlli; inoltre in caso di indizio che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione non siano più rispettate.

Prassi seguita dall'ESTI

In avvenire l'ESTI presterà maggiore attenzione a queste disposizioni. Le domande, che non soddisfano le condizioni menzionate, verranno sistematicamente respinte e saranno soggette a tassa. L'ESTI si riserva inoltre il diritto di richiedere mediante controlli a campione i contratti di lavoro, che documentano il rispettivo tasso di occupazione della persona abilitata ad effettuare controlli.

Dario Marty, ingegnere capo